

Codice A1816B

D.D. 9 gennaio 2026, n. 4

D.lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 13/2023 Fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA inerente il progetto "Rifacimento con arretramento e rettifica delle difese spondali sul fiume Tanaro a tutela del centro abitato" localizzato nel Comune di Nucetto (CN) - cat. B.7.o) - Pos. 2025-26/VIA-VER.



ATTO DD 4/A1816B/2026

DEL 09/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: D.lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 13/2023

Fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA inerente il progetto “Rifacimento con arretramento e rettifica delle difese spondali sul fiume Tanaro a tutela del centro abitato” localizzato nel Comune di Nucetto (CN) - cat. B.7.o) - Pos. 2025-26/VIA-VER.

Premesso che:

- in data 29 ottobre 2025, con successivo perfezionamento in data 3 novembre 2025, il legale rappresentante del Comune di Nucetto, ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: “Rifacimento con arretramento e rettifica delle difese spondali sul fiume Tanaro a tutela del centro abitato” localizzato nel Comune di Nucetto (CN);

- l’intervento prevede, in sponda orografica sinistra, l’arretramento delle difese spondali rispetto alla posizione attuale con l’elevazione del coronamento in vetro strutturato per contenere la portata di piena con tempo di ritorno di 200 anni con contestuale regimazione delle acque meteoriche che convergono verso via Roma ed il Parco dei Gurei, mentre, in sponda orografica destra, è previsto l’arretramento della scogliera esistente posta a valle del ponte sulla SP 55 con elevazione del coronamento, per garantire il contenimento delle portate;

- la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata dal Comune di Nucetto, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line di cui alla DGR n. 28-1226 del 23 marzo 2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all’art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

- il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999, sulla base delle previsioni di cui all'art. 5 della L.R. 13/2023, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota pervenuta in data 07/11/2025, prot. 49684/A1800A, la Direzione Regionale "Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica", quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, Energia e territorio, Competitività del Sistema regionale e Agricoltura e cibo;

- il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, in data 07/11/2025, ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni.

Dato atto che:

- nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo Tecnico Regionale, il Responsabile del procedimento ha indetto la Conferenza di Servizi per l'istruttoria della fase di verifica di VIA, alla quale sono stati convocati, con nota prot. n. 51526/A1816B del 19/11/2025 i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 7 della L.R.13/2023 e l'Arpa Piemonte, in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo Tecnico regionale, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge regionale;

- la riunione della Conferenza di Servizi, preceduta dalla seduta dell'Organo Tecnico, convocata con nota prot. n. 51522/A1816B del 19/11/2025, si è tenuta in video conferenza in data 11/12/2025;

- entro il termine fissato del 10/12/2025, è pervenuta una osservazione da parte del pubblico, e nello specifico da parte del Consorzio Irriguo Piana Ceva Lesegno in data 01/12/2025 con nota prot. n. 53345/A1816B.

Visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri pervenuti dai soggetti interessati, di seguito elencati:

- Dipartimento Territoriale Arpa di Cuneo - nota prot. n. 54103/A1816B del 04/12/2025;
- A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – nota prot. n. 55125/A1816B del 11/12/2025;
- Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale – nota prot. n. 54000/A1816B del 04/12/2025 che comprende i contributi tecnici espressi rispettivamente dall'ufficio Provinciale Acque e dal settore Tutela del Territorio;
- Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale - nota prot. n. 54474/A1816B del 09/12/2025;
- Parere della Direzione Agricoltura e cibo - nota prot. n. 56933/A1816B del 22/12/2025;
- Parere della Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere - nota prot. n. 56975/A1816B del 22/12/2025;
- Parere della Direzione Ambiente, Energia e Territorio - nota prot. n. 57836/A1816B del 29/12/2025.

Tenuto conto dei pareri e contributi pervenuti e delle risultanze verbalizzate delle sedute dell'O.T.R. e della Conferenza di Servizi ove il proponente ha condiviso la proposta dell'O.T.R. per cui il progetto possa essere escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito riportate e declinate nell'Allegato A del presente atto:

1. venga garantita, in tutte le fasi di cantiere (sia in ante operam che in corso d'opera), la continuità idraulica delle bealere (Bealera Sottana Bagnasco–Nucetto e Bealera Ceva–Lesegno) evitando

interruzioni, riduzioni di sezione, ostruzioni o interramenti, con lo svolgimento di una verifica tecnica di dettaglio, in coordinamento e confronto con il Consorzio competente, finalizzata alla valutazione delle soluzioni progettuali e delle modalità esecutive per la gestione delle interferenze tra le opere di regimazione idraulica previste e le infrastrutture irrigue esistenti;

2. vengano adottate specifiche misure anticollisione, finalizzate a rendere le superfici di coronamento delle difese spondali (lastre in vetro) chiaramente percepibili dall'avifauna, mediante l'impiego di materiali opachi, colorati, satinati o serigrafati, ovvero mediante altre soluzioni tecniche idonee ad eliminare l'effetto di trasparenza o di riflessione., e nello specifico dovrà essere evitato l'utilizzo di materiali completamente trasparenti o fortemente riflettenti, in quanto suscettibili di determinare un elevato rischio di collisione per l'avifauna;
3. per le terre e rocce da scavo, nel progetto esecutivo (in fase ante operam) si dovrà avere un maggiore dettaglio dei volumi di materiale coinvolti, ricordando che la normativa di riferimento di settore è il DM 120/2017 e che, nel caso in cui si decida di gestire il materiale come rifiuto, sulla base di quanto indicato nella gerarchia (art. 179 del D. Lgs. 152/2016) questo dovrà essere in prima istanza destinato ad un impianto di recupero.

e nel rispetto di tutte le Raccomandazioni e/o Misure supplementari impartite nei Pareri sopracitati e declinate anch'esse nell'Allegato A del presente atto.

Alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si ritiene che si possa escludere il progetto in oggetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Tutto ciò premesso e considerato,

visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi e dell'Organo tecnico regionale, i pareri e i contributi tecnici acquisiti;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale;

in conformità con gli indirizzi in materia;

verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 13/2023;
- la L.R. 23/2008;
- la DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374;

determina

- **di escludere** il progetto denominato: “Rifacimento con arretramento e rettifica delle difese spondali sul fiume Tanaro a tutela del centro abitato” localizzato nel Comune di Nucetto (CN) - cat. B.7.o) - Pos. 2025-26/VIA-VER, dalla fase di valutazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e raccomandazioni contenute nell’Allegato A del presente atto;
- di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;

Copia della presente determinazione sarà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati e verrà depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Allegato

ALLEGATO A

Fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA inerente il progetto “Rifacimento con arretramento e rettifica delle difese spondali sul fiume Tanaro a tutela del centro abitato” localizzato nel Comune di Nucetto (CN) - cat. B.7.o) - Pos. 2025-26/VIA-VER.

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017.

Indice generale

1 Premessa.....	2
2 Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.....	3
3 Raccomandazioni e misure supplementari relative all’ottenimento degli eventuali titoli abilitativi da rilasciare (tutte prescrizioni andranno valutate in corso di rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta di cui alla L. 241/1990 e s.m.i.).....	4

1 Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il Proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il Proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini di seguito indicati al paragrafo 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate successivamente.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi, inerenti gli eventuali titoli abilitativi, sono controllate mediante le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2 Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Di seguito si riportano le condizioni di carattere ambientale, conseguenti all'analisi degli elaborati tecnici e delle integrazioni fornite dal Proponente, suddivise per matrice ambientale rispetto alla fase di monitoraggio in cui dovranno essere ottemperate.

Interferenza con infrastrutture irrigue

Fase Ante Operam e in Operam

Si chiede venga garantita, in tutte le fasi di cantiere, la continuità idraulica delle bealere (Bealera Sottana Bagnasco–Nucetto e Bealera Ceva–Lesegno) evitando interruzioni, riduzioni di sezione, ostruzioni o interramenti, con lo svolgimento di una verifica tecnica di dettaglio, in coordinamento e confronto con il Consorzio competente, finalizzata alla valutazione delle soluzioni progettuali e delle modalità esecutive per la gestione delle interferenze tra le opere di regimazione idraulica previste e le infrastrutture irrigue esistenti.

Autorità competente: Regione Piemonte

Profili di competenza: Direzione Agricoltura e Cibo

Criticità legate all'avifauna

Fase Ante Operam

Per la realizzazione delle superfici di coronamento delle difese spondali previste in vetro, vengano adottate specifiche misure anticollisione, finalizzate a rendere le superfici chiaramente percepibili dall'avifauna, mediante l'impiego di materiali opachi, colorati, satinati o serigrafati, ovvero mediante altre soluzioni tecniche idonee ad eliminare l'effetto di trasparenza o di riflessione, e nello specifico dovrà essere evitato l'utilizzo di materiali completamente trasparenti o fortemente riflettenti, in quanto suscettibili di determinare un elevato rischio di collisione per l'avifauna.

Autorità competente: Regione Piemonte

Profili di competenza: Direzione Agricoltura e Cibo

Terre e rocce da scavo

Fase Ante Operam

Il progetto definitivo/esecutivo oggetto di affidamento dovrà avere un maggiore dettaglio dei volumi di materiale coinvolti, ricordando che la normativa di riferimento di settore è il DM 120/2017 e che, nel caso in cui si decida di gestire il materiale come rifiuto, sulla base di quanto indicato nella gerarchia (art. 179 del D. Lgs. 152/2016) questo dovrà essere in prima istanza destinato ad un impianto di recupero.

Autorità competente: Regione Piemonte

Profili di competenza: Direzione Ambiente - Settore pianificazione della gestione dei rifiuti e servizio idrico integrato e ARPA

3 Raccomandazioni e misure supplementari relative all'ottenimento degli eventuali titoli abilitativi da rilasciare (tutte prescrizioni andranno valutate in corso di rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta di cui alla L. 241/1990 e s.m.i.)

Aspetti Urbanistici

Il progetto in esame non risulta pienamente conforme alle disposizioni e previsioni del P.R.G.C. vigente, poiché i previsti muri spondali e scogliere determinano dal punto di vista urbanistico una modifica e mutamento d'uso delle zone sopra indicate, con potenziale detrazione i aree per servizi pubblici ai sensi dell'art. 21 della Lr 56/77. Inoltre, i documenti di progetto rappresentano altresì la necessità di ottenere la disponibilità di alcuni terreni privati ed istituire servitù, per i quali si richiamano le disposizioni dettate dal D.P.R. 327/01 in materia di apposizione di vincoli preordinati all'esproprio e relative ricadute sugli elaborati urbanistici di P.R.G.C. vigente.

In riferimento a quanto riportato al Cap. 6.2. Compatibilità con le Norme di Attuazione del P.R.G.C. della Relazione tecnica illustrativa, ovvero: "Ai sensi dell'articolo 1.3 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., le opere pubbliche o di interesse pubblico possono essere realizzate attraverso poteri di deroga dalle norme stesse. Pertanto, tutte le opere in progetto, per propria natura di carattere e di interesse pubblico, risultano compatibili con la pianificazione comunale...", pare utile ricordare che le facoltà ivi indicate riferiscono a disposizioni ormai abrogate (L. 765/1967) ed in parte confluite all'interno del D.P.R. 380/01, che né ha riformato la valenza e portata applicativa, anche a seguito dell'intervenuta vigenza del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare di quanto all'art. 38, il quale prevede sempre un preliminare "accertamento di conformità" dell'opera pubblica, che - in caso negativo - può comunque essere conseguito in conferenza dei servizi la cui determinazione conclusiva: "...approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli Enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di Variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato..."

Il Comune dovrà pertanto valutare quanto segnalato, attivando le eventuali procedure previste dagli artt. 17 e 17bis della L.r. 56/77.

Paesaggio

Si segnala, a titolo informativo, che lungo il ponte sul fiume Tanaro, attiguo agli interventi in progetto, risulta essere stata individuata una parte della rete regionale del patrimonio escursionistico, anche denominata RPE (<http://sentieri.ipla.org> - <https://www.geoportale.piemonte.it>), disciplinata dalla L.r. 18 febbraio 2010, n. 12; detta RPE, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Regolamento regionale di attuazione della stessa legge, emanato con D.P.G.R. 16 novembre 2012, n. 9/R, è compresa nella rete fruitiva definita nelle norme del Piano paesaggistico regionale (rif. art. 42 delle norme di Ppr).

Si rammenta, a titolo collaborativo e in linea generale, che le prescrizioni degli artt. 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione contenute nel Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Vincolo idrogeologico e forestale

Si raccomanda vengano rispettate le previsioni progettuali in merito alla limitata incidenza delle operazioni di scavo e riporto in area sottoposta a vincolo idrogeologico e al contenimento degli interventi sulle aree vegetate, che dovranno essere effettuati nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento forestale n. 8/2011 e seguiti dal completo ripristino delle aree di cantiere.

Terre e rocce da scavo

Si ricorda che il materiale movimentato in alveo risulterà escluso dalla disciplina dei rifiuti, così come indicato all'art. 185 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, qualora non si tratti di sedimenti pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la gestione di tali materiali scavi/demolizioni, si specifica quanto di seguito:

- per i materiali litoidi derivanti dagli scavi in alveo, trovano applicazione i disposti di cui all'art.185, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, pertanto, sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte Quarta del Testo Unico Ambientale;*
- i materiali risultanti dalla demolizione dei muri d'argine, dovranno essere gestiti come rifiuti e, potranno essere effettuate le relative operazioni di recupero di materia da opportune ditte autorizzate. In proposito, si rammenta che ai sensi della normativa europea recepita da quella nazionale, la gestione dei rifiuti deve avvenire secondo i criteri di priorità indicati nell'art. 179 del D.Lgs.152/2006 e, dunque, in un'ottica di rispetto della gerarchia dei rifiuti e di riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica, secondo quella che costituisce la miglior opzione ambientale;*
- parte dei materiali risultanti dagli scavi provenienti dagli interventi previsti, qualora ritenuti idonei, potrebbero essere utilizzati per la realizzazione del muro spondale previsto. Si specifica che per i medesimi, potrebbero trovare applicazione i disposti di cui al Titolo IV del DPR 13 giugno 2017 n. 120 (art. 24 - "Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti");*
- i materiali derivanti dagli scavi per la posa in opera della condotta, dei pozzetti d'ispezione, saranno costituiti sia da materiale litoide che terroso e saranno la maggior parte dei materiali che si origineranno dall'intervento in progetto: dovrà essere predisposto idoneo Piano di Utilizzo - ex Art. 9 DPR 120/2017, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 5 del citato Regolamento con indicate le volumetrie indotte dagli interventi previsti e adeguate informazioni in riferimento al sito/siti di destinazione previsti per l'impiego dei materiali prodotti dagli scavi.*

Alla luce dei quantitativi di terre e rocce da scavo che verranno generate dall'opera in progetto su suolo non demaniale, superiori a 6.000 m3 così come riportato dal proponente in sede di CDS, l'opera è assimilabile a "cantiere di grandi dimensioni" di cui alla definizione dell'art. 2 comma 1 lettere u) e v) del D.P.R. 120/2017. Di conseguenza, si richiama l'art. 1 comma 8 bis della l.r. 23/2016 in materia di attività estrattiva il quale dispone che i progetti di intervento che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, che non sono finalizzati alla realizzazione di interventi estrattivi, ma che rientrano nella definizione di cantiere di grandi dimensioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, in caso di commercializzazione di materiali appartenenti alla seconda categoria sono soggetti al pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26 della medesima legge.

Progettazione esecutiva e fase di cantiere:

- nel caso di interferenza ed uso promiscuo con la viabilità interpoderale, fattore che aumenta i rischi di percorrenza e attraversamento delle infrastrutture stradali da parte degli operatori del settore agricolo, è opportuno porre particolare attenzione e sensibilizzazione verso i soggetti fruitori delle infrastrutture, anche per evitare incomprensioni con il comparto agricolo;
- preso atto che i lavori in alveo saranno effettuati in ottemperanza alla “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della L.R. 37/2006”, si ricorda che per le attività di cattura e reimmissione delle specie ittiche devono essere preventivamente presi contatti con la Provincia di Cuneo, la quale, come disposto nel provvedimento regionale citato, “[...] stabilisce le modalità e le procedure di recupero della fauna ittica e valuta ulteriori interventi a tutela della fauna acquatica. Il recupero e la reimmissione della fauna ittica viene effettuato a spese del soggetto che realizza gli interventi attraverso i servizi attivati direttamente dalla Provincia o avvalendosi di soggetti privati specializzati, autorizzati dalla Provincia stessa [...]”;
- prevedere idonee modalità di gestione per il rischio rappresentato dalla presenza e dallo sviluppo di specie esotiche. Al proposito si potrà far riferimento alla seguente pagina web: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>;
- non interferenza con i diritti delle Concessioni di Derivazione di Acqua Pubblica legittimamente costituite;
- non interferenza con gli obblighi di rilascio del DMV - Deflusso Ecologico e con i manufatti esistenti per la libera circolazione della fauna ittica (compresi gli obblighi ittiogenici), acquisendo ove necessario il parere dell'Ufficio Polizia Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;
- per i vari nuovi scarichi in Tanaro previsti in Progetto, verifica della coerenza del posizionamento degli stessi all'interno dei tratti sottesi dagli impianti idroelettrici ed irrigui sopra richiamati, per cui nell'alveo del Fiume Tanaro per buona parte dell'anno sarà presente il solo DMV - Deflusso Ecologico;
- influenza con il rischio di non raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici potenzialmente interessati (Fiume Tanaro), in conformità al PdGPO ed al PTA;
- conformità agli strumenti di pianificazione vigenti, quali ad esempio il PAI, il PGRA o il Piano di Gestione dei Sedimenti.